

AREA PAYROLL

LAVORO NEWS FEBBRAIO 2014 Roma li 10/03/2014

Lavoro & Previdenza

[Le aliquote 2014 per la gestione Ivs degli artigiani e commercianti](#)

Con la [circolare n. 19/2014](#), l'INPS ha comunicato le **nuove aliquote, i minimali e i massimali** contributivi applicabili ai soggetti iscritti alla **Gestione IVS degli artigiani e commercianti**.

I soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi sono:

- i **titolari** di imprese individuali **artigiane, compresi i propri coadiuvanti e coadiutori**;
- i **titolari** di imprese individuali **commerciali compresi i propri coadiuvanti e coadiutori**;
- i **soci di società artigiane e commerciali** (snc, soci accomandatari di s.a.s. e soci lavoratori di s.r.l.) tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, **quali familiari collaboratori e coadiuvanti** (che non siano iscritti come lavoratori dipendenti).

In merito **alle aliquote** da applicare per l'anno 2014, la [circolare 14/2014](#) dell'INPS ricorda che l'art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con **effetto dal 1° gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS debbano essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il **livello del 24%**.

Ne consegue che l'**aliquota contributiva base per l'anno 2014 è fissata al 22,20%**, mentre:

- continuano ad applicarsi, anche per l'anno in corso le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della Legge 449/1997, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con **più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- per i coadiuvanti e i coadiutori di **età inferiore a ventuno anni**, continuano ad applicarsi le **aliquote agevolate (riduzione di tre punti percentuali)** stabilite dall'art. 1, comma 2, della Legge 233/1990;
- per i soggetti iscritti **alla gestione commercianti**, l'aliquota base deve **essere aumentata dello 0,09%**, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del D.Lgs 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della Legge 488/1999 è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella **misura di € 0,62 mensili**

Per l'anno 2014, quindi, tenendo presente che:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 15.516**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i **contributi IVS** è pari **ad € 76.718**;
- il **massimale di € 76.718** riguarda esclusivamente i **soggetti iscritti alla Gestione** con decorrenza **anteriore** al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.516 annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della **prima fascia di retribuzione annua pensionabile** pari, per l'anno 2014 **ad € 46.031**; per i redditi superiori a € 46.031 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota **di un punto percentuale**, come disposto dall'art. 3-ter della Legge 438/19928.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi riepilogati nelle seguenti tabelle:

per la gestione artigiani:

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI – ALiquOTA	COLLABORATORE ETA' INFERIORE 21 ANNI – ALiquOTA
Da € 15.516 fino a € 46.031	22,20%	19,20%
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	23,20%	20,20%

Per la gestione commercianti:

REDDITO	ETA' SUPERIORE 21 ANNI – ALiquOTA	COLLABORATORE ETA' INFERIORE 21 ANNI – ALiquOTA
Da € 15.516 fino a € 46.031	22,29%	19,29%
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995).	23,29%	20,29%

Per quanto riguarda **termini e modalità di versamento**, i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti devono effettuare **per l'anno 2014 il versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale** (€ 15.516) calcolati direttamente dall'INPS e suddivisi in **quattro rate di importo fisso** da pagare a scadenze prestabilite:

- I° rata fissa: **16 maggio 2014**;
- II° rata fissa: **20 agosto 2014**;
- III° rata fissa: **17 novembre 2014**;
- IV° rata fissa: **16 febbraio 2015**.

Il versamento **a saldo 2013** dei contributi dovuti sulla quota **di reddito eccedente il minimale** deve essere invece effettuato entro i **termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi**; entro le medesime date deve essere effettuato anche l'eventuale **versamento a titolo di primo e secondo acconto 2014** sul reddito eccedente il minimale.

Disoccupati: proroga degli incentivi all'assunzione

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cui si concede la proroga per il 2012 degli interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari.

L'intervento a carattere sperimentale previsto dall'art. 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, viene prorogato nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad **euro 6.132.079,00**.

Inoltre, viene prorogato, per l'anno 2012:

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009 consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che **assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola** con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età;

- l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono **lavoratori in mobilità** o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che **abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva**.

(Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/09/2013, G.U. 31/01/2014, n. 25)

Rapporto di lavoro subordinato

Pausa pranzo sul posto di lavoro? In assenza di autorizzazione è reato

Integra il reato di violazione di domicilio la condotta del dipendente che, in assenza di espressa autorizzazione da parte del proprio datore, trascorra la propria pausa pranzo sul posto di lavoro in compagnia di terzi e per scopi estranei all'attività lavorativa.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 581, depositata il 9 gennaio 2013.

Nel caso di specie una **dipendente di uno studio legale si è intrattenuta durante la pausa pranzo all'interno delle mura lavorative in compagnia di un terzo, e per fini estranei all'attività di impiego.**

Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dell'episodio, ha denunciato la dipendente nei confronti della quale è stato promosso un procedimento per il reato di invasione abusiva di edifici.

All'esito del giudizio di prime cure, l'imputata è stata condannata per il reato lei ascritto, il Tribunale ritenendo **arbitraria la sua presenza sul luogo di lavoro durante la pausa pranzo in assenza di una specifica concessione in termini da parte del titolare.**

La Corte d'appello, adita in sede di gravame, ha ritoccato in parte qua il verdetto di primo grado, riqualificando la condotta in esame nel reato di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. 614, c.p..

A nulla è valsa l'argomentazione difensiva prospettata dai difensori dell'imputata, secondo cui il **rapporto di impiego unito al possesso delle chiavi per fare accesso alla struttura rappresentavano elementi ostativi alla caratterizzazione illecita del comportamento incriminato.**

La vicenda è stata, da ultimo, sottoposta al prudente vaglio dei giudici di legittimità, cui è stato chiesto di annullare la sentenza della Corte territoriale, con conseguente declaratoria di assoluzione dell'imputata.

Oltre a sollevare l'intervenuta prescrizione del reato, la ricorrente ha insistito nell'evidenziare, per i motivi già espressi, l'assenza dei requisiti strutturali dell'ipotesi delittuosa per cui vi era stata condanna.

La sentenza della Suprema Corte - sebbene nell'accertare l'avvenuta estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione - merita attenzione per la peculiarità della vicenda concreta ma, soprattutto, per

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

le precisazioni che gli Ermellini, ad onta dell'annullamento, offrono quanto ai capisaldi della fattispecie delittuosa di cui si discute.

La Corte ha avuto cura di soffermarsi sull'ambito di applicazione del reato di violazione di domicilio osservando come questi debba, anzitutto, ritenersi integrato - giusto il disposto del primo comma dell'art. 614, c.p. - **allorchè le intenzioni di chi si introduce nell'altrui domicilio siano accertate come illecite: l'illiceità del finalismo che muove il soggetto agente, invero, rende implicita la contraria volontà del titolare di esercitare lo ius excludendi, con la conseguenza che nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità da parte dell'agente, il quale frequenti o si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo.**

Nondimeno la norma codicistica - al comma secondo - prende in considerazione l'eventualità in cui detta intenzionalità illecita - ancorchè in origine assente - **sopravvenga in un secondo momento**, quando ormai il soggetto agente sia già presente all'interno dell'altrui domicilio: sotto questo profilo, dunque, la norma sanziona colui che **si trattenga nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare che intenda escluderlo, che pure ne ammesso in precedenza la presenza.**

Ebbene, sulla base di tali premesse, e con riferimento al caso di specie, gli ermellini hanno confermato la rilevanza penale della condotta dell'imputata, **a nulla rilevando l'opposta erronea convinzione in ordine al tacito assenso datoriale ad ammettere la presenza in studio durante le ore di chiusura.**

Ne consegue che il possesso delle chiavi e, dunque, la libertà di accedere al luogo di lavoro da parte del dipendente, **non esime quest'ultimo dal chiedere una espressa autorizzazione affinché possa restare sul posto di lavoro** quando i relativi locali rimangano chiusi e inattivi, e tanto fermo restando il sindacato sulla natura illecita dei motivi che spingono il lavoratore a determinarsi in tal senso.

(Sentenza Cassazione penale 09/01/2014, n. 581)

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it